



IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELLA SICUREZZA

Mariadonata Giaimo



Quale percorso ha portato al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81?



Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

Art. I

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, in conformità **all'articolo 117** della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.



La Costituzione
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo V
Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro**; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

Nelle materie di **legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro **a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio,**

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro **a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati**

d) **semplificazione degli adempimenti** meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) **riordino della normativa** in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) **riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, ...**



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

g) **revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale**, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli **organismi paritetici**, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un **coordinamento su tutto il territorio nazionale delle** attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) **valorizzazione**, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e **delle buone prassi** che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

m) previsione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un **assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123

Ha rappresentato la principale delle recenti vicende legislative sulla sicurezza del lavoro perché per la prima volta da quando il legislatore aveva progettato di unificare le tante norme accumulate negli anni in materia di sicurezza del lavoro (art. 24 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, riforma sanitaria), tale unificazione si è realizzata



Obiettivi del d.lgs. n. 81/2008 (legge delega)

1. conferire maggiore effettività all'applicazione delle norme di prevenzione;
2. predisporre, finalmente, una raccolta organica – in unico testo o in testo unico – delle norme di prevenzione;
3. adeguare il sistema normativo a nuovi rischi ed esigenze di tutela (oltre che a vecchie patologie non risolte): lavori flessibili, c.d. atipici, immigrati, sommerso, decentramenti produttivi, subappalti, ecc.;
4. ridefinire le nozioni e gli obblighi dei soggetti responsabili della sicurezza
- 5. riorganizzare il sistema istituzionale**
6. risistemare (e rafforzare) il sistema sanzionatorio



Legge delega 3 agosto 2007, n. 123



Lavoro tecnico di predisposizione dello schema di decreto
In collaborazione Ministeri e Regioni



Schema di Decreto



12 marzo 2008
Parere favorevole della Conferenza Stato Regioni
(numerose proposte emendative solo in parte accolte)



**DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81**



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 *e s.m.i.*

Testo «Unico» (anche se il termine è inesatto, ha comunque ridotto da 3000 a 300 articoli) si è caratterizzato come il



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Tentativo di organizzare le disposizioni che riguardano salute e sicurezza sul lavoro in un **sistema coordinato e collegato**

- la prevenzione intesa come “un complesso di disposizioni per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell’ambiente esterno
- sistema di promozione della salute e della sicurezza come “complesso di soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento”
- “modelli di organizzazione e di gestione”
- “sistema istituzionale”
- definisce per la prima volta un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Indicazione a valutare TUTTI i rischi
- Sistema sanzionatorio



DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO IV MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII AGENTI FISICI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E PENALI



DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

Il legislatore utilizza l'espressione «sistema istituzionale» proprio a significare la volontà che le diverse istituzioni operino in continuo raccordo tra di loro, come anche indicato dalla legge delega



DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 7 Comitati regionali di coordinamento

Articolo 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 11 Attività promozionali

Articolo 12 Interpello

Articolo 13 Vigilanza

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Ministeri e Istituzioni centrali



Conferenza delle Regioni e
Province Autonome



Commissione salute



Coordinamento Interregionale della
Prevenzione nei luoghi di Lavoro



Sistema Istituzionale - *Titolo I d.lvo 81/2008*

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Comitati regionali di coordinamento

INAIL

Commissione per gli interpelli

ORGANISMI PARITETICI



Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 5 D.lvo 81/2008



Ministero della Salute

Il Comitato è **presieduto dal Ministro della salute** ed è composto da:

- il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del **Ministero della salute**
- due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali
- il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei **Vigili del fuoco** e del soccorso pubblico del **Ministero dell'interno**
- Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle **Infrastrutture e dei Trasporti**
- il Coordinatore della **Commissione Salute** della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- **quattro rappresentanti delle regioni e province autonome**



Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 5 D.lvo 81/2008



Ministero della Salute

**E' la cabina di regia dell'intero sistema istituzionale
istituita presso il Ministero della salute di importanza
strategica sia per quanto concerne **l'azione politica** che per
quanto attiene il **coordinamento delle attività di vigilanza e
controllo****

**Il comitato in parola costituisce, quindi, la sede che il d.lgs. 81/2008
individua perché le Amministrazioni competenti in materia collaborino
tra loro in un contesto unitario le attività dirette a garantire ai cittadini
i livelli essenziali di assistenza e quelli di vigilanza**



Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

cosa ha prodotto?

- “atto di indirizzo” per le politiche attive in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, approvato in data 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
- “Indicazioni ai comitati regionali di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2013 delle attività di vigilanza ai fini del loro coordinamento”
- “Indicazioni ai comitati regionali di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014 delle attività di vigilanza ai fini del loro coordinamento”



COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE per la salute e sicurezza sul lavoro *Art 6 D.lvo 81/2008*

Composta in maniera tripartita da rappresentanti di Stato, Regioni e parti sociali (per un totale di 40 componenti, di cui 10 in rappresentanza dei Ministeri, 10 delle Regioni, 10 delle associazioni datoriali e 10 dei sindacati)

Ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riunisce con cadenza regolare (tendenzialmente mensile)



E' un organismo più tecnico al quale il D.lvo 81/2008 assegna una serie di funzioni e in questi anni ha approvato un numero rilevante di **documenti diventati poi decreti e di buone prassi**



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE per la salute e sicurezza sul lavoro

Art 6 D.lvo 81/2008

DPR 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la **qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219)

Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 - **Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi**

Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - Criteri di **qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza** sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Decreto interministeriale 9 settembre 2014- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (**POS**), del piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**) e del fascicolo dell'opera (**FO**) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (**PSS**)



Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

Esempi anno 2013

- Movimentazione centrata sulla persona (MCP)
- Impresa Sicura
- Sicuri per mestiere: una storia non ordinaria di sicurezza in cantiere
- Software per la valutazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ante direttiva (non marcate CE)
- La sicurezza non è un gioco
- Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali

"buone prassi" ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro




Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7 D.lvo 81/08 -DPCM 21 dicembre 2007

Istituito presso ogni Regione e PA in virtù del DPCM 21 dicembre 2007 con la finalità di:

programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7 D.lvo 81/08 -DPCM 21 dicembre 2007




Presieduto dal **Presidente della giunta regionale** o da un Assessore da lui delegato, con la partecipazione di:

- Assessori regionali competenti per le funzioni correlate
- Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro;
- degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco
- INAIL
- uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
- uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
- dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)
- dell'Unione province italiane (UPI)
- rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.



Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro *Art. 7 D.lvo 81/08 -DPCM 21 dicembre 2007*




Il modello adottato dall'Umbria che, come detto, prevede una composizione molto più ampia di quella prevista dalla norma, ha consentito di partecipare alla programmazione strategica e i progetti con tutte le istanze provenienti dal territorio, consentendo di portare a sinergia tutte le azioni messe in campo dai diversi soggetti e ha prodotto nel corso degli anni esperienze positive. Spesso sono stati costituiti gruppi di lavoro ad hoc per approfondire tematiche specifiche.

Negli anni più recenti proprio questa sinergia ha consentito di siglare con le istituzioni, ma anche con il mondo produttivo e sindacale protocolli d'intesa innovativi, concordare procedure di lavoro o interpretazioni della normativa, definire atti di indirizzo, produrre ipotesi di modifica della normativa regionale.



Sistema Istituzionale - Titolo I d.lvo 81/2008



Linee di indirizzo per
la vigilanza
LEA
Sopralluoghi
Piani nazionali

Piani Regionali di
prevenzione
Piano edilizia
Piano agricoltura
Piano cancerogeni
Piano malattie
muscoloscheletriche

Prevenzione e vigilanza



Commissione per gli interPELLI

La **Commissione interPELLI**, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ha lo scopo di dare **fornire indicazioni rispetto alla corretta applicazione della normativa** in tema di salute e sicurezza del lavoro.

E' composta da 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, 2 rappresentanti del Ministero della salute e 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome

Soggetti che possono porre quesiti

Organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali
enti pubblici nazionali

Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali

Regioni





ORGANISMI PARITETICI

D.Lvo 81/08 Art. 2

Definizioni

ee) «organismi paritetici» organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento



ORGANISMI PARITETICI

D.Lvo 81/08

Art. 51

Organismi paritetici

....possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative finalizzate a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

...svolgono e promuovono l'attività di formazione

....possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute




Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale




"Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014"

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro



Parere positivo


COMMISSIONE SALUTE



Parere positivo

STATO

Conferenza STATO-REGIONI



APPROVAZIONE



REGIONI

Comitato regionale di Coordinamento



Decreto Legislativo 81/08

Articolo 9

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



INAIL

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro**



INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Gli obiettivi sono:

- ridurre il fenomeno infortunistico
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
- realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza



INAIL

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro**

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dalle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.



INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'INAIL realizza inoltre iniziative di:

- monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni
- indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo
- finanziamento alle imprese che investono in sicurezza
- ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.



INAIL ex ISPESEL

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO

Sede Centrale: Roma

- Omologazione
- Ricerca
- Informazione

Sedi Periferiche Regionali*:

■ Prime verifiche su:

- Ascensori e mezzi di sollevamento
- Apparecchi a pressione e generatori di vapore
- Idroestrattori a forza centrifuga

■ Controlli a campione su:

- Protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianto di terra in locali ordinari
- Impianti di terra in ambienti a maggior rischio di incendio


* *TERNI Competenza territoriale per le province di Terni, Perugia*
05100 Terni, viale F. Turati 18/20 Tel. 0744/207211, Fax 0744/207280
email: terni-uotcvr@inail.it
Pec: terni-ricerca@postacert.inail.it



Quali sono le istituzioni che controllano che sia rispettata la normativa nei luoghi di lavoro?



Vigilanza sulla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro





DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Art 13

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale competente** per territorio....



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Art 13 *Vigilanza*

.....

2. ...personale ispettivo del Ministero del Lavoro....lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:

- a) **Attività nel settore delle costruzioni edili**...lavori in sotterraneo e gallerie anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- b) Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati individuate con decretoinformandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della asl competente per territorio.



Servizi Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di
Lavoro delle ASL
Ministero della Salute

Direzione Regionale
del Lavoro
Ministero del Lavoro



Costruzioni





Casi particolari

Ministero per lo sviluppo economico

Regioni e Province autonome

Servizi sanitari e tecnici interni

Ferrovie dello Stato

SETTORE MINERARIO


CAVE - ACQUE MINERALI E TERMALI

Forze armate- forze di polizia – Vigili del fuoco

**Direzione territoriale del lavoro
Servizi PSAL**



Che cosa hanno in comune gli «ispettori» di queste istituzioni?



Hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria



CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, **prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale** .
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

...



TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- C) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



Perché la prevenzione nei luoghi di lavoro è stata affidata al Servizio Sanitario Nazionale?

**FONDAMENTO
NORMATIVO**



COSTITUZIONE art. 32

• **Articolo 32**

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 1 - (I principi)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale ...

Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali



Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede in particolare:

....

- f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori

...



SPSAL

Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

mission istituzionale

- la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
- il miglioramento del benessere del lavoratore


strumenti

- vigilanza
- assistenza
- informazione




AZIENDA SANITARIA LOCALE

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione



Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Servizi VETERINARI





Azienda USL Umbria 1

Dipartimento di Prevenzione

SEDI Servizi PSAL

- Città di Castello
- Gubbio
- Umbertide
- Perugia
- Bastia
- Panicale
- Marsciano
- Perugia



Azienda USL Umbria 2

Dipartimento di Prevenzione

SEDI Servizi PSAL

- Foligno
- Spoleto
- Terni
- Narni Scalo
- Orvieto



In virtù di tale qualifica gli ispettori dell'ASL:

- hanno facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze
- di sottoporre a visita medica il personale occupato,
- di prelevare campioni, di materiali o prodotti ritenuti nocivi richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione
- prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali

Devono mantenere i segreti sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio



SPSAL

Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Attività sanitarie

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici etc).
- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
- Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri
- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie, ecografia apparato muscoloscheletrico)
- Vigilanza e controllo sull'attività del medico competente



SPSAL

Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Assistenza e informazione

- Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione
- Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute
- Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa
- Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali
- Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica



SPSAL

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Attività amministrative-autorizzative

- Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori
- Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
- Concessioni di deroghe (all'uso dei DPI per rumore; all'uso di laboratori in locali interrati)
- Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici
- Vidimazione dei registri infortuni
- Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
 - ◆ notifica per apertura cantieri ex art. 11 D.Lgs. 494/96;
 - ◆ comunicazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
 - ◆ comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto);
 - ◆ registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto);
 - ◆ relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto



SPSAL

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Vigilanza

- Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
- Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale



SPISAL

Servizio di Prevenzione, Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Attività giudiziarie

ART. 8 DPR 520/55

potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ... i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti ...

ART. 10 DPR 520/55

potere di disposizione (potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa)

ART. 64 DPR 303/56 (unico articolo non abrogato dal TU)

Potere di visitare in qualsiasi momento e in ogni parte i luoghi di lavoro e le loro dipendenze di sottoporre a visita il personale occupato, di prelevare campioni di materiali, di richiedere al personale ogni informazione ritenuta necessaria

ART. 20 e 21 D.Lgs.758/94

potere di impartire prescrizioni in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione (contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa) ... l'ispettore può impartire ulteriori misure per la tutela dei lavoratori



DTL

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
(ex Ispettorato del Lavoro)

Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere

- Contratti
- Orario
- Libretto di lavoro
- Minimo paga e prospetti paga
- Minori avviati al lavoro
- Lavoratrici madri
- Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
- Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
- Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:
 - ◆ Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.)
 - ◆ Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi
 - ◆ Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria



DTL

Le Inchieste ex pretorili

Inchiesta amministrativa per:

- Accertare se l'evento lesivo sia da classificare come infortunio sul lavoro o meno, ovvero se l'evento stesso sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze dello stesso siano dolosamente aggravate

Eseguita per:

- Iniziativa della stessa DPL a seguito di denuncia da parte della Autorità di PS per infortuni superiori a 30 gg di prognosi;
- Richiesta dell'Istituto assicuratore;
- Richiesta dello stesso lavoratore infortunato;
- Richiesta dei superstiti del lavoratore infortunato

Viene svolta in contraddittorio fra gli interessati:

- INAIL
- Datore di Lavoro
- infortunato



Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

L'istituzione del è riconducibile all'esigenza di contrastare in modo efficace fenomeni di rilevante allarme sociale e di notevole negatività dei quali si erano avuti da più parti preoccupanti segnali.

L'inserimento di appartenenti all'Arma presso gli Ispettorati del Lavoro risale al **1937**, con il **Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2**, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro.

Nel 1955 il DPR 520, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", riconferma l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale

Il **1° ottobre 1997** - in ottemperanza al **D.M. 31 luglio 1997** di cui alla **Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 bis, comma 14** - il Comando Generale dell'Arma ha istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, inquadrando in esso i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente alle sue dipendenze. Con D.M. 02 marzo 2007 il Comando ha assunto l'attuale denominazione di "Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro".



VV.FF

COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

Ente del Ministero dell'Interno

Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi

- **Vigilanza sulla prevenzione incendi**
 - le verifiche dei layout aziendali;
 - le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio;
 - i controlli delle vie di esodo;
 - i controlli dei compartimenti taglia fuoco;
 - le verifiche sui distanziamenti;
 - i controlli delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
 - le verifiche dei sistemi di allarme;
 - le verifiche delle misure di protezione passiva;
 - i controlli degli Impianti elettrici di sicurezza;
 - i controlli dell'illuminazione di sicurezza;
 - la gestione dei piani di emergenza.
- **Informazione, consulenza, assistenza**
- **Attività autorizzativa**



**Legge n.183/2014
(c.d. JOBS ACT)**

ART 7.rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi...

l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento **ovvero attraverso l'istituzione**, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **di una AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI DEL LAVORO**, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.



D. Lgs. 149/15

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Istituisce formalmente l'Agazia, individuandone compiti e struttura, fissando le sue "macroregole" di funzionamento e rinviando a successivi provvedimenti – tra l'altro - la nomina degli organi, l'approvazione dello Statuto della nuova Agazia e, quindi, la stipula di una convenzione tra l'Agazia stessa ed il Ministero del Lavoro, mediante la quale siano definiti – dal Ministero - gli obiettivi dell'Ispettorato e le attività ad esso demandate.



Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016

Ha definito l'organizzazione dell'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

- Ha sede centrale a Roma e un numero massimo di 80 sedi territoriali che coincidono
- con le attuali Direzioni territoriali del lavoro.
- Presenza all'interno del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro alle dipendenze del Ministro del Lavoro, mentre presso le sedi territoriali continuerà ad operare un contingente di personale, funzionalmente dipendente dal dirigente.



Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016

Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



Aspetti penali: alcune premesse

ATTIVITÀ ILLECITE

commesse in violazione di doveri posti dall'ordinamento giuridico: possono comportare responsabilità di ordine penale, amministrativo o civile

ILLECITO PENALE

conseguenza di una violazione della legge penale. In base alla gravità del reato si distinguono:

- Delitti
- Contravvenzioni

PENA PRINCIPALE

sanzione di natura afflittiva, conseguenza giuridica di un reato. In base all'illecito si hanno:

- pena detentiva della reclusione e/o con la pena pecuniaria della multa per i delitti
- la pena detentiva dell'arresto e/o con la pena pecuniaria dell'ammenda per le contravvenzioni



Aspetti penali delle norme in materia di sicurezza del lavoro

Contravvenzioni

- Inosservanze alle leggi sulla sicurezza ed igiene del lavoro hanno carattere penale
- Inosservanze dei provvedimenti dell'Autorità (ex artt 650 C.P., 11 D.Lgs. 758/94)


Delitti

- Rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 C.P.)
- Omissione colposa di cautele e difese contro infortuni sul lavoro (art 451 C.P.)
- Lesioni personali colpose (art 590 C.P.)
- Omicidio colposo (art 589 C.P.)




Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

Provvedimenti che vengono adottati a seguito di ispezione:



**VERBALE DI ISPEZIONE
CON DISPOSIZIONI**



**VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI**



Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

VERBALE DI ISPEZIONE CON DISPOSIZIONI

- **VIENE PORTATO A CONOSCENZA:**
 - **Legale rappresentante**
 - **RLS aziendale**
- **NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;**
- **SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL'ORGANO DI VIGILANZA S.P.S.A.L. PER MIGLIORARE L'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS)**
- **VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE**
- **PUO' ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GG.**




Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI

- **VIENE PORTATO A CONOSCENZA del:**
 - **Contravventore**
 - **Legale rappresentante**
 - **RLS aziendale Prescrizione su cosa fare e in che modo**
 - **Procuratore della Repubblica**
- **SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;**
- **VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE**
- **NON PUO' ESSERE FATTO RICORSO**
- **VIENE AVVIATA L'AZIONE PENALE da parte della Procura**



Il sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94





In base a quale mandato viene attivata la vigilanza?

- Attività di iniziativa, in base alla programmazione regionale e locale;
- Attività delegata dall'Autorità Giudiziaria per denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
- Attività su esposti/segnalazioni da parte di lavoratori/RLS, ovvero cittadini, ovvero forze dell'ordine (soprattutto in ambito di edilizia civile).



Quali criteri per la definizione/individuazione dei targets?


- Copertura dei LEA, che prevedono almeno il 5% di aziende del territorio di competenza oggetto di ispezione;
 - Edilizia, con assoluto riguardo per i rischi da cadute dall'alto, seppellimento ed elettrocuzione;
 - Agricoltura, con attenzione, oltre alla sicurezza macchine, al rischio chimico e biologico;
 - Aziende a rischio chimico e/o cancerogeno, con attenzione alle “misure” ed agli interventi di riduzione del rischio;
 - Aziende a rischio fisico (rumore, vibrazioni e microclima), con attenzione alle “misure” ed agli interventi di riduzione del rischio;
 - Aziende attive nelle bonifiche amianto, con particolare attenzione ai protocolli di sorveglianza sanitaria attuati.
 - Comparti lavorativi di interesse per incidenza e/o prevalenza di infortuni e malattie professionali (flussi e sistemi informativi INAIL INFORMA E MALPROF)



Quali finalità/obiettivi strategici deve porsi un'attività di vigilanza?

- Mera ricerca delle inosservanza alle norme di legge da sanzionare?
- Indubbia efficacia nel rimuovere le condizioni di rischio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori, attraverso lo strumento della prescrizione o della disposizione;
- Poche garanzie della permanenza nel tempo delle condizioni corrette;
- Impossibilità di essere presenti in tutte le realtà produttive;
- Rischio per gli operatori di essere vissuti come un «pericolo» per la «sopravvivenza» dell'azienda.

La nuova frontiera dei rapporti tra aziende e Servizi di Vigilanza e controllo: i Modelli di Organizzazione e di Gestione





La nuova frontiera dei rapporti tra aziende e Servizi di Vigilanza e controllo: i Modelli di Organizzazione e di Gestione

- È evidente che il fatto di implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute non libera il datore di lavoro dalle sue responsabilità conferite per legge; tuttavia, può essere di grande aiuto nel dimostrare di aver fatto quanto possibile per garantire un alto livello di sicurezza dei processi lavorativi.
- L'adozione di un SGSL comporta altri importanti vantaggi come:
 - aumento del livello di sicurezza aziendale,
 - riduzione dei costi diretti e indiretti legati agli infortuni,
 - miglior rapporto con gli organi di controllo,
 - miglior rapporto con i dipendenti,
 - maggior controllo e garanzia del lavoro dei consulenti esterni.



La nuova frontiera dei rapporti tra aziende e Servizi di Vigilanza e controllo: i Modelli di Organizzazione e di Gestione

- I soggetti aziendali, in coordinamento tra loro, valutano l'opportunità di interagire con il territorio. In questo ambito è possibile la formalizzazione di punti di vista comuni e la realizzazione di iniziative congiunte quali ad esempio:
 - illustrazione nei confronti delle autorità locali e dei portatori di interesse di posizioni congiunte raggiunte a livello aziendale sui temi di interesse quali bonifiche, investimenti o altro;
 - realizzazione di procedure di comunicazione o cooperazione con organismi esterni quali autorità o partner contrattuali;
 - procedure di comunicazione sul territorio per diffondere e rendere note le politiche ambientali e di sicurezza e di igiene sul lavoro adottate nel sito.



Quale “considerazione” deve avere l’organo di vigilanza per l’eventuale adozione, da parte di un’azienda, di un sistema di organizzazione e gestione?

- Programma delle priorità per gli ambiti di vigilanza?
- Utilizzo soluzioni aziendali adottate per banca dati interventi di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute sul lavoro?
- Altro?



Quali strumenti per l'organo di vigilanza per gestire tale contesto?

- Necessità di entrare pienamente nel sistema:
 - formazione mirata degli operatori, anche con esperienze sul campo
- Verifica della corrispondenza tra la documentazione disponibile ed i reali processi che la stessa sottintende;
 - esame coerenza tra investimenti programmati e problemi di sicurezza ed igiene del lavoro presenti;
 - interviste alla figure del sistema aziendale per verificarne consapevolezza e reali poteri;
 - interviste ai lavoratori su reale conoscenza delle procedure di sicurezza;
 - esame documenti relativi alla «manutenzione» periodica ed ai feed-back del sistema ricorsivo.
- E' ipotizzabile lo sviluppo di un sistema di Audit tra Servizi di Vigilanza ed Aziende relativo ai SGSL (D.lgs 231/01)?



Quale ruolo/atteggiamento per i diversi soggetti in un contesto di vigilanza e controllo?

- Datore di lavoro: solo soggetto passivo vigilato ovvero portatore, oltre che di legittimi interessi, di un punto di vista di merito sui problemi di sicurezza e igiene del lavoro?
- RSPP: capro espiatorio o “motore” della prevenzione e sicurezza in azienda?
- Medico Competente: consulente “esterno” o parte integrante del sistema aziendale?
- RLS: spettatore più o meno consapevole o attore in grado di interloquire sia con le altre figure aziendali che con l’organo di vigilanza?
- Lavoratori: soggetti passivi di tutte le decisioni che vengono prese in merito alla loro salute e sicurezza o testimoni informati e formati su quanto viene rilevato dagli organi di vigilanza?
- Consulenti: “riduzionisti” di professione o tecnici in grado di esercitare, in un’ottica di massima obiettività tecnico-scientifica, le proprie capacità e conoscenze?



Quali finalità/obiettivi strategici deve porsi un'attività di vigilanza?

Occasione per aprire un processo di acquisizione e/o sviluppo di una coscienza prevenzionale nelle aziende ispezionate, sulla base delle inosservanze rilevate, ma anche di “carenze” nella gestione ottimale delle problematiche di igiene e sicurezza sul lavoro?

- Presupposto la disponibilità delle aziende di mettersi in gioco nella ricerca di un confronto continuo con i Servizi sulle problematiche di igiene e sicurezza sul lavoro.
- Rimessa in campo della funzione di Assistenza (alle aziende, ai lavoratori, alle figure della prevenzione) dei Servizi, con messa a frutto delle esperienze e delle conoscenze maturate nei vari comparti.
- Quale ruolo delle figure aziendali della prevenzione?



SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII-bis
n. 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»

Istituita con deliberazione del Senato del 23 marzo 2005



Considerazioni conclusive

...La prima esigenza fondamentale, riscontrata tante volte nel corso del-

l'attività della Commissione, è rappresentata dall'adozione di un testo

unico o codice in materia di sicurezza sul lavoro...

La revisione della normativa dovrà mirare soprattutto a promuovere la prevenzione ed il coordinamento

...con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali, la Commissione ha rilevato l'esigenza della definizione di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro

...Riguardo, più in generale, al ruolo dell'INAIL, occorrerebbe estendere la sua sfera di competenze in materia di prevenzione e di riabilitazione...





SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Doc. XXII-bis
n. 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»

Istituita con deliberazione del Senato del 23 marzo 2005

RELAZIONE FINALE
SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Relatore sen. Oreste TOFANI

Approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 marzo 2006

Considerazioni conclusive

.... data a livello nazionale (election day), in cui procedere alle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza istituzione di un'anagrafe dei medesimi rappresentanti per la sicurezza



Senato della Repubblica

XV Legislatura 2006-2008

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

Relazione finale

...Alla luce di tale quadro articolato, caratterizzato da una serie di «interferenze» tra la sfera legislativa esclusiva statale e quella concorrente, appare quanto mai opportuna una ridefinizione dei criteri di riparto relativi alla materia della tutela e sicurezza del lavoro tale da consentire una semplificazione e razionalizzazione delle competenze in questione e una maggiore chiarezza, funzionale ad una maggiore e più efficace tutela.



Sen. ORESTE TOFANI

...Allora noi immaginiamo proprio di lanciare questo messaggio: che si crei **un'agenzia che in qualche modo sostanzia la volontà del legislatore**, per realizzare puntualmente ciò che correttamente è stato scritto nell'articolo 5 del Testo unico.



Capo IV - MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; **tutela e sicurezza del lavoro**; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;